



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
AIUTI DI STATO

21 Marzo 2020

DECRETO ‘CURA ITALIA’: DEFINIZIONE DI PMI E NUOVI LIMITI AGLI AIUTI DI STATO

Il D.L. ‘Cura Italia’ è stato in buona parte concepito dal Governo come forma di intervento a favore del mondo delle imprese, ed in particolare di quelle micro, piccole e medie (“PMI”) che costituiscono, come noto, l’ossatura economica del nostro Paese.

Molte delle previsioni del decreto, per essere attuate o definite nei loro limiti applicativi, debbono però essere coordinate con alcuni fondamentali principi del diritto UE:

- le misure a sostegno delle PMI fanno infatti implicito od espresso riferimento alla nozione di *micro, piccola-medio impresa* dettata nella corrispondente normativa UE. Così, a mero titolo esemplificativo, una delle disposizioni-cardine del decreto, l’art. 56 (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19*), prevede al suo 5° comma che la sospensione automatica dei debiti e scadenze verso il ceto bancario **non valga** per tutte le imprese, **ma** sia prevista **solo** per quelle di cui alla *Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003*;
- allo stesso modo, e più in generale, ogni forma di aiuto prevista nel decreto va per forza coordinata con i *limiti* fissati a livello comunitario dalla normativa in materia di *aiuti di Stato*; a sua volta oggetto, come si dirà, di una recentissima *significativa modifica* da parte della Commissione UE, con importanti ricadute sulla sfera di applicazione del decreto.

(a) La nozione di PMI e la platea delle imprese ammesse ai benefici del decreto

La Raccomandazione della Commissione UE del 2003 sulla nozione di PMI (peraltro attualmente in fase di revisione) classifica le imprese sulla base di un triplice ordine di parametri: dipendenti, attivo patrimoniale e fatturato:

micro imprese: imprese con < di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di attivo di bilancio annuo non > € 2 milioni

piccole imprese: imprese con < di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di attivo di bilancio annuo non > a € 10 milioni

medie imprese: imprese con < di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni di euro oppure un totale di attivo di bilancio annuo non > superiore a 43 milioni di euro.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Si tratta, a ben vedere, di una classificazione assai più ampia di quella cui, concettualmente ed a livello italiano, si è solito riferirsi con l'espressione PMI. Ne consegue che il decreto attrae potenzialmente al suo interno una platea di soggetti assai più numerosa rispetto al comune percepito della nozione di PMI.

(b) I nuovi limiti agli aiuti di Stato: la riforma UE del 19 marzo 2020

Le misure di sostegno previste dal decreto 'Cura Italia' non possono, ovviamente, derogare alle previsioni comunitarie in tema di aiuti di Stato.

Tuttavia, di fronte all'emergenza Covid-19 ed alla necessità di offrire protezione alle imprese colpite da una crisi senza precedenti, la Commissione UE ha nei giorni scorsi assunto una serie di misure tese ad allentare le maglie della normativa sugli aiuti di Stato.

Tra queste, con provvedimento del **19 marzo 2020**, ha introdotto un pacchetto di deroghe alla normativa in materia di aiuti, approvando il *Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di sostegno all'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*.

In questo contesto, la Commissione UE ha innalzato in modo rilevante le soglie al di sotto delle quali l'aiuto all'impresa è comunque consentito, senza alcun bisogno di approvazione da parte della Commissione (c.d. aiuti *de minimis*), erogare aiuti alle imprese per indifferibili esigenze di liquidità, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi o agevolazioni fiscali.

Si prevede infatti che, sino al 31 dicembre 2020, la nuova soglia *de minimis* sia pari a € **800.000** (mentre prima era di € 200.000).

Questa disposizione ha un immediato riflesso in relazione al perimetro di attuazione del decreto 'Cura Italia', perché - in aggiunta ad ogni altra disposizione di aiuto soggetto alle procedure ordinarie di autorizzazione - consente alle imprese beneficiarie di molte delle misure di intervento diretto ivi contemplate di quadruplicare, potenzialmente, le somme a loro disposizione.



TEAM



Equity Partner

Stefano Grassani

Stefano.grassani@gpblex.it

Lo Studio ha maturato particolare competenza in merito alla disciplina *antitrust* e alla concorrenza, sia a livello nazionale, sia comunitario. In particolare, l'attività dei professionisti si sviluppa nella redazione di pareri e nella prestazione di assistenza sia stragiudiziale sia giudiziale, nelle varie problematiche di diritto della concorrenza, anche nel contesto della costituzione o tutela di accordi di *joint ventures*, fusioni, acquisizioni, oltre che nella redazione e negoziazione di accordi commerciali, con una significativa esperienza nel settore dei media e delle telecomunicazioni. I professionisti che si occupano di *antitrust* e concorrenza rappresentano i clienti, sia società italiane sia estere, in procedimenti di fronte all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai tribunali ordinari di giustizia amministrativa, alla Commissione dell'Unione Europea e agli organi di giustizia comunitaria.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associate and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 859751
Fax +39 02 809447
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 68134961
Fax +39 06 68134701
studioroma@gplex.it

www.gplex.it